

TESSILI / CONFEZIONI / PELLI E CUOIO - Artigianato

Contratto Regionale di Lavoro del 14 dicembre 2017

Proroga del 21 febbraio 2023

Scadenza 29 febbraio 2024

Retribuzioni in vigore dal 1° dicembre 2022

Livello	Minimo di retribuzione (*)	Indenn. di funzione	E.R.R. (**)	TOTALE	E.R.T. (***)
6 S Quadri	1.885,68	20,66		1.906,34	25,80
6	1.765,50			1.765,50	23,00
5	1.618,11			1.618,11	19,40
4	1.495,60			1.495,60	16,60
3	1.434,03			1.434,03	15,00
2	1.372,64			1.372,64	13,50
1	1.298,05			1.298,05	11,80

febbraio-23

confearth6

Note di tabella

* Sono conglobati nel Minimo di retribuzione l'indennità di contingenza e l' E.D.R.

** Elemento Retributivo Regionale

Coloro che applicano l'accordo EBAV devono corrispondere a titolo di E.R.R. euro 0,44 mensili (per 12 mensilità), anche agli apprendisti vengono corrisposte senza alcuna riduzione.

A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad euro 25,00 lordi mensili per ciascun livello di inquadramento.

*** Elemento Regionale Transitorio

Il CCRL del 14.12.2016 ha istituito un elemento regionale transitorio (E.R.T.) che sarà erogato esclusivamente ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018.

In data 21 febbraio 2023 le parti hanno convenuto di prorogare l'efficacia del CCRL e, pertanto, l'ERT continuerà ad essere erogato fino al 29/02/2024.

L'E.R.T. è onnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015.

Ai fini dell'erogazione dell'E.R.T. saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal CCRL. Inoltre dovrà tener conto anche dell'E.R.T. la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda.

UNA TANTUM

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1-1-2019/31-08-2022), ai soli lavoratori in forza alla data del **4 maggio 2022** verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a **150 euro**.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022.

Agli apprendisti in forza alla data del 4 maggio 2022 sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo di "una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'una tantum ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di settembre 2022.

L'importo di "una tantum" verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Apprendistato professionalizzante CCNL 25/07/14 - Assunzioni dal 01/08/2014

Per i giovani di età fra i 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di qualificazione professionale L. 53/2003)

Durata

1° Gruppo (livelli 4, 5, 6 e 6S): 5 anni;

2° Gruppo (livello 3): 5 anni;

Gli apprendisti con mansioni di cui al 3° livello per le quali era prevista una durata del periodo di apprendistato di 5 anni nel CCNL 27.1.1998, con la presente disciplina vengono inquadrati nel 1° gruppo di cui sopra conservando la durata di 5 anni.

3° Gruppo (livello 2) : 3 anni

Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi.

Trattamento economico:

Gruppo	1° semestre	2° semestre	3° semestre	4° semestre	5° semestre	6° semestre
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%
2°	70%	70%	75%	75%	91%	91%
3°	70%	70%	75%	96%	100%	100%
Gruppo	7° semestre	8° semestre	9° semestre	10° semestre		
1°	88%	93%	93%	100%		
2°	96%	100%	100%			

Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.

La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo successivo alla qualificazione.

Note di settore

- Divisore per quota oraria: 173 (156 per prario settimanale di 36 ore)
- Divisore per giornata: 26
- Mensilità contrattuali: 13

SCADENZIARIO

05/22 - UNA TANTUM 1a tranche	12/22 - Aumenti retributivi
06/22 - UNA TANTUM 2a tranche	02/23 - Proroga CCRL e ERT
10/22 - Aumenti retributivi	02/24 - Scadenza CCRL e ERT

febbraio-23

confearth46

Il presente documento è stato scritto solamente per fini informativi. Pur essendo stato redatto con la massima cura e diligenza, nessuna responsabilità in seguito a decisioni su di esso può o potrà essere attribuita a codesta Associazione né ai collaboratori che hanno partecipato alla stesura della stessa.